

**Commissione Edilizia, partecipazioni per chiamata, determinazioni  
DELIBERA 44/2002**

Il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Toscana, nella seduta del 09/05/02,

**constatato**

- • che a seguito della L.R. 52/99 le Amministrazioni comunali possono autonomamente scegliere di non istituire le Commissioni Edilizie,
- • che fra le Amministrazioni che hanno viceversa optato per avere le commissioni edilizie, è entrato l'uso di non richiedere la designazione di alcuna terna per la nomina dei commissari,
- • che la nomina dei commissari avviene spesso per chiamata diretta, sia per C.E. che per le C.E.I. e la C.U.,
- • che a seguito di tale consuetudine è sempre più frequente che lo stesso geologo, libero professionista o pubblico dipendente, possa far parte contemporaneamente di due o più commissioni,

**richiamata**

la propria [Delibera n.22/95](#) "Criteri per l'individuazione dei commissari nelle Commissioni Edilizie", "Commissioni Edilizie integrate" e "Commissioni Urbanistiche" dei Comuni della Toscana, nella quale tra l'altro si disciplinava il limite massimo di cumulo per la designazione nelle sotto elencate situazioni:

- - *presenza contemporanea in almeno due Commissioni Edilizie per Comuni uno superiori ai 10.000 abitanti ed uno inferiore*;
- - *presenza contemporanea in due Commissioni Integrate per un Comune sopra ai 5.000 abitanti e per uno sotto tale limite.*
- - *Non costituisce cumulo la partecipazione alle Commissioni Urbanistiche*;

**rilevato**

come negli altri casi, ovvero quelli in cui lo stesso geologo è contemporaneamente componente di due o più Commissioni in Comuni con popolazione maggiore di 10.000 abitanti, possano prodursi anomale situazioni di eccessiva univocità nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme,

**visto**

- - la L. 3 febbraio 1963 n.112,
- - le Norme Deontologiche di cui alla Delib. del C.N. Geologi del 2 dicembre 1997 art. 1, 3, 6, 7 e 22,

**delibera**

di vietare espressamente a tutti gli iscritti all'Albo ed all'Elenco speciale di far parte:

1. 1. a più di una C.E. per Comuni con popolazione residente uguale o maggiore di 10.000 abitanti,
2. 2. della C.E. e della C.U. del medesimo Comune qualunque sia il numero degli abitanti, se distinte
3. 3. di due C.E. e C.E.I. per Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, di considerare infine, ogni deroga alla presente delibera, grave inadempimento alle norme deontologiche.

Il Consiglio approva all'unanimità precisando che è consentita deroga ai colleghi che al momento dell'approvazione della presente si trovino nelle condizioni di cui alla presente delibera e fino alla scadenza del mandato.

La presente delibera, su proposta del Presidente, è immediatamente esecutiva e si dà mandato al Segretario perché voglia disporre la pubblicazione integrale sul primo numero utile